



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA

La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:

Dr. Giovanni Salina	Presidente
Dr.ssa Silvia Romagnoli	Consigliere rel.
Dr.ssa Antonella Romano	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di appello iscritta al n. R.G. **997/2022** promossa da:

Parte_1 (C.F. *P.IVA_1*) rappresentata e difeso dall'Avv. RUFFINI NINO GIORDANO e dall'Avv. RUFFINI GEMINIO CESARE con domicilio eletto presso lo studio del secondo sito in BOLOGNA, VIA D AZEGLIO 5

PARTE APPELLANTE

contro

CP_1 (C.F. *C.F._1*) rappresentato e difeso dall'Avv. CHIERICI EUGENIO e dall'Avv. CHIERICI GIUSEPPE con domicilio eletto presso il loro studio sito in REGGIO EMILIA, VIA BORSELLINO 2

APPELLATO

**OGGETTO: APPELLO AVVERSO IL LODO ARBITRALE DEL 25.5.2021 DEL
COLLEGIO ARBITRALE DI REGGIO EMILIA**

Le parti hanno precisato le conclusioni con note scritte in sostituzione di udienza di p.c. del 2.12.2025 tenutasi con modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., come segue

- Per parte appellante:

*“Contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e di legge, voglia l'Ecc.ma Corte adita: DICHIARARE la nullità ai sensi degli artt. 829, 1° comma n. 5 e 3° comma cpc. del lodo arbitrale rituale pronunciato e depositato dal Collegio Arbitrale composto dagli arbitri Avv. Rita Garlassi, Avv. Giulia Manenti e Dr. Alessandro Ferrari in data 25.05.2021 comunicato via PEC dal Presidente del Collegio Arbitrale alle parti in pari data (Allegato A), non notificato, a definizione del procedimento arbitrale promosso da *Parte_2* contro *CP_1* per i motivi esposti. Per*

l'effetto, ai sensi dell'art. 830, 2° comma cpc. PROVVEDERE nel merito della controversia come segue: ACCERTARE e DICHIARARE la civile responsabilità dell'ex Amministratore Delegato, sig. CP_1 per aver ripetutamente agito in conflitto d'interessi con Parte_2 e posto in essere indebita attività di concorrenza in violazione di legge, di regole della buona fede e diligenza professionale ex art. 1176, comma 2 c.c. nonché, più in generale, per aver ripetutamente violato gli obblighi allo stesso imposti dalla legge, dalla buona fede e dal contratto sociale; per l'effetto, CONDANNARE CP_1 al risarcimento del danno in favore di Parte_2 complessivamente quantificato in € 203.740,50 (duecentotremilasettecentoquaranta/50), ovvero nella maggiore o minore misura emersa all'esito dell'arbitrato, da accordare e liquidare anche in via equitativa, somma di cui: - € 40.149,47 (ovvero la maggiore o minor somma accertata e/o liquidata, anche in via equitativa - cfr. pag. 22 domanda d'arbitrato), per aver agito in conflitto d'interessi e posto in essere attività di illecita concorrenza, in violazione dei doveri di buona fede, onestà e probità, fissando peraltro la sede legale di ed amministrativa di CP_2 unipersonale presso la sede legale di Parte_2 in difetto di alcun contratto di domiciliazione e/o di general services; - € 76.424,07 (ovvero la maggiore o minor somma accertata e/o liquidata, anche in via equitativa - cfr. pag. 23 domanda d'arbitrato), per indiscriminato e promiscuo utilizzo dei benefit aziendali quali l'autovettura, il cellulare, la carta corporate, le schede carburante, le note spesa-rimborso, le sanzioni amministrativo-pecuniarie per violazioni al C.d.S., le spese assicurative e di manutenzione dell'autoveicolo; - € 60.592,12 (ovvero la maggiore o minor somma accertata e/o liquidata, anche in via equitativa - cfr. pag. 24 domanda d'arbitrato), con riferimento all'indebito utilizzo delle prestazioni del sig. CP_3 e al relativo danno per Parte_2 a titolo di ore di lavoro straordinario regolarmente retribuite dalla Società ricorrente; - € 26.574,84 (ovvero la maggiore o minor somma accertata e/o liquidata, anche in via equitativa - cfr. pag. 26 domanda d'arbitrato) a titolo di danni all'immagine e perdita di chances. Con vittoria delle spese di lite, oltre accessori come per legge.

IN VIA ISTRUTTORIA: CHIEDE ammettere la CTU estimativo-contabile, richiesta da Parte_2 in memoria ex art. 8.1 e non ammessa, al fine di stimare e quantificare con esattezza i danni patiti da Parte_2 in ragione delle indebite condotte del sig. CP_1 ”

- Per l'appellato:

“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, respingere l'impugnazione del ricorrente in ogni sua parte in quanto inammissibile e infondata e confermare il lodo arbitrale, deliberato e sottoscritto dagli arbitri avv. Rita Garlassi Avv. Giulia Manenti e Dr. Alessandro Ferrari in data 25.05.2021 e comunicato via pec dal Presidente del Collegio Arbitrale in pari data. Con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese e compensi del presente giudizio. In via istruttoria la difesa di CP_1 [...] si oppone alla richiesta di ammissione di C.T.U. estimativa contabile, già rigettata dal Collegio Arbitrale perché inammissibile in quanto ricognitiva ed in ogni caso infondata per difetto del presupposto del riconoscimento di qualunque danno lamentato dalla società.”

MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1.

Con lodo arbitrale rituale, emesso in data 25.5.2021, il Collegio arbitrale di Reggio Emilia, rigettava le domande tutte avanzate ai sensi dell'art. 2476 c.c. da Parte_2 ei confronti del proprio amministratore delegato CP_1 al fine di sentire riconosciuta la sua responsabilità per avere violato il divieto di concorrenza e avere agito in conflitto di interessi, svolgendo senza autorizzazione attività nel medesimo settore merceologico della Pt_2 per avere conseguito indebiti vantaggi patrimoniali utilizzando vari *fringe benefits* aziendali, per avere altresì indebitamente beneficiato delle prestazioni lavorative di un dipendente di Pt_2

distogliendolo dalle proprie mansioni, per avere infine danneggiato **Pt_2** tramite condotte poste in essere nel corso della fiera agricola di Cremona nell'anno 2019.

Il Collegio rigettava, conseguentemente, le domande risarcitorie con le quali **Pt_2** pretendeva riconoscersi in proprio favore la somma totale di € 203.740,50.

2.

Per ciò che rileva in questa sede, osservava il Collegio che la prima contestazione mossa da **Pt_2** nei confronti del proprio amministratore delegato (rimasto in carica dal 19.9.2012 sino al 1.3.2019) riguardava lo svolgimento di attività in conflitto di interessi e in violazione del divieto di concorrenza a partire dal 27.12.2013, data nella quale il **CP_1** diventava amministratore unico della società **CP_2** (poi rinominata **Parte_3** il cui oggetto sociale era, in tesi, in tutto sovrapponibile a quello di **Pt_2** e la cui sede legale veniva posta, all'insaputa di **Pt_2** e in difetto di qualsivoglia contratto di domiciliazione o di semplice autorizzazione, presso il medesimo indirizzo dell'appellante; che questa prima domanda doveva essere rigettata per difetto di supporto probatorio adeguato, non avendo **Pt_2** assolto al proprio onere probatorio né in tema di specifica determinazione delle condotte e violazioni addebitate né in tema di danno concretamente subito né infine in tema di nesso di causalità tra le prime ed il secondo; che, in particolare, dai documenti versati in atti e dall'espletamento della prova testimoniale era emerso che **CP_2** aveva mutato la denominazione in **Pt_3** in data 11.9.2019 quando il **CP_1** non era ormai più AD di **Pt_2** che l'oggetto sociale dei due enti era differente, annoverando attività del tutto diverse seppure sempre nell'ambito del settore agricolo, che l'esame delle fatture di **CP_2** nel periodo 2013-2018 dimostrava che l'attività della stessa si concretizzava nella fornitura e installazione di hangar e altri manufatti metallici e non, invece, nella produzione di fertilizzanti e macchinari per l'agricoltura, che l'esame dei bilanci della stessa **CP_2** dimostrava la marginalità del volume di affari e delle attività svolte dal **CP_1** tramite **CP_2** rispetto all'impegno da questi profuso in **Pt_2**

Il Collegio riteneva, altresì, del tutto indimostrato l'addebito di indebita fissazione della sede legale di **CP_2** presso l'indirizzo di **Pt_2** avendo le testimonianze dimostrato che tutti in **Pt_2** sia dipendenti sia vertici aziendali, erano a conoscenza di questo fatto, tant'è che vi erano persino contratti di comodato tra le due società, sottoscritti dall'allora AD di **Pt_2** **Persona_1**, in cui risultava chiaramente il medesimo indirizzo per le due società.

Il Collegio rigettava altresì le domande concernenti l'indebito utilizzo di beni aziendali di **Pt_2** da parte del **CP_1** beneficio di **CP_2** per essere rimasto, anche in questo caso, il relativo assunto del tutto indimostrato; osservava nello specifico che il **CP_1** aveva documentalmente provato la sussistenza di costi telefonici, per carburante e manutenzione di mezzi specificatamente sostenuti da **CP_2** documentazione peraltro rimasta incontestata da **Pt_2** che, essendosi esclusa ogni attività concorrenziale svolta da **CP_1** ai danni di **Pt_2** logicamente e conseguentemente doveva escludersi l'indebito utilizzo dei benefit aziendali nella misura, peraltro piuttosto consistente (nell'ordine di oltre € 150.000,00), rivendicata da **Pt_2**

Il Collegio poi osservava come l'istruttoria orale svolta, insieme alla documentazione prodotta, avevano consentito sì di accettare che il dipendente di **Parte_4** aveva prestato, nel periodo 2013 – 2019, attività lavorativa a favore di **CP_2** ma senza maggiori oneri né documento alcuno per **Pt_2** in particolare, osservava, che il **CP_3** prestava la propria attività in **CP_2** quando non era occupato in **Pt_2** per ferie o permessi, che dalla disamina delle buste paga emesse da **Pt_2** e specularmente del fatturato di **CP_2** non era dato ricavare, nemmeno in via indiziaria, l'esistenza di un danno a carico di **Pt_2** che infine non era stato provato che fosse il **CP_3** a decidere quando svolgere ore di straordinario per poter poi vedersi riconosciuti permessi compensativi da impiegare per lavorare in **CP_2** quanto piuttosto che fosse **Pt_2** a richiedere al **CP_3** di svolgere lo straordinario in corrispondenza di periodi in cui il lavoro era di più (così come risultava dai dati di fatturato esaminati).

Osservava, infine, il Collegio che nessun danno all'immagine e da perdita di *chances* era stato dimostrato da **Pt_2** in relazione al comportamento tenuto dal **CP_1** el corso della fiera di Cremona del 2019, nel corso della quale si era verificata l'unica circostanza, non foriera di danni, per cui **Pt_2** aveva il proprio stand in un padiglione diverso da quello in cui era solita averlo negli anni precedenti, senza che fosse stato dimostrato che il nuovo padiglione era meno prestigioso o meno visibile ai visitatori del precedente.

3.

Con atto di citazione notificato per posta in data 24.5.2022 **Parte_2** impugnava il lodo innanzi a questa Corte formulando **n. 3 motivi**.

Ritualmente costituita parte appellata con comparsa di costituzione depositata in data 19.9.2022 chiedeva il rigetto dell'impugnazione in quanto infondata.

In esito alla prima udienza di trattazione, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e successivamente, previa riassegnazione al consigliere estensore, rimessa al collegio per la decisione sulle conclusioni delle parti come in epigrafe riportate e precisate per l'udienza del 3.2.2026 sostituita da note scritte ex artt. 35 D. Lgs. 149/2022 e 127 ter c.p.c.

4.

Con il **primo motivo** rubricato "*difetto di motivazione*" parte appellante lamenta la nullità del lodo ai sensi dell'art. 829 co. 1 n. 5 c.p.c. con riferimento all'art 823 co. 2 n. 5 c.p.c. per difetto di motivazione.

Lamenta, in particolare, una motivazione a tal punto carente da non consentire l'individuazione della *ratio* della decisione a causa dell'affermazione posta in premessa dell'iter argomentativo secondo cui l'amministratore di società a responsabilità limitata non sarebbe gravato da divieti di concorrenza in quanto l'art. 2390 c.c. è dettato in tema di società per azioni e non applicabile per analogia agli amministratori di s.r.l.

Deduce, inoltre, la sussistenza del divieto di concorrenza anche ai sensi dello statuto di **Pt_2** che, richiamandosi alle disposizioni di legge all'epoca vigenti (nel 1977, *ante*-riforma societaria del 2003), vale a dire l'art. 2487 c.c., prevedeva l'applicabilità anche dell'art. 2390 c.c. ivi esplicitamente richiamato.

Per sostenere il vizio di difetto assoluto di motivazione, parte appellante sostiene che il Collegio si sia limitato ad analizzare la non sovrapponibilità degli oggetti sociali, omettendo di argomentare sugli specifici addebiti di condotte concorrenziali illecite e in particolare sulla precostituzione da parte del

CP_1 quando era ancora in carica come AD della società, di una *exit strategy* anticoncorrenziale tramite Copre s.r.l./Agro+ s.r.l. In tesi, il Collegio avrebbe altresì omesso di motivare sugli specifici profili di responsabilità dedotti, tra cui l'indebito utilizzo di benefit aziendali, il mancato passaggio di consegne e lo sviamento di clientela, l'indebito utilizzo delle prestazioni di lavoro di **CP_3**.

Il motivo è infondato.

Giova innanzitutto rammentare che "*in tema di impugnazione del lodo arbitrale, il difetto di motivazione, quale vizio riconducibile all'art. 829 n. 5 c.p.c., in relazione all'art. 823 n. 3 stesso codice, è ravvisabile soltanto nell'ipotesi in cui la motivazione del lodo manchi del tutto ovvero sia a tal punto carente da non consentire l'individuazione della "ratio" della decisione adottata o, in altre parole, da denotare un "iter" argomentativo assolutamente inaccettabile sul piano dialettico, sì da risolversi in una non-motivazione*" (cfr. Cass. Sez. Un. 24785/2008 e conforme Cass. ord. 12321/2018).

Pur in presenza, nel corpo motivazionale del lodo, della premessa secondo la quale la disposizione dettata in materia di responsabilità degli amministratori di s.p.a. non sarebbe stata applicabile agli amministratori di s.r.l., il Collegio arbitrale ha proceduto alla disamina puntuale della prospettazione

attoree diffusamente motivando sul punto, di fatto ritenendo estensibile la norma anche all'amministratore di s.r.l.

Rientra nei poteri insindacabili del giudice dell'impugnazione del lodo arbitrale valutare se esso contenga o meno un'esposizione sommaria dei motivi idonea a fare intendere l'*iter* logico seguito dal giudice privato per venire alla decisione (cfr. Cass. 1537/1976), e a tal proposito ritiene questa Corte che il Collegio arbitrale abbia adeguatamente esplicitato le ragioni della propria decisione, specificatamente trattando ogni e diversa condotta addebitata al **CP_1** e dettagliatamente motivando, valorizzando quanto versato in atti, oltre alle prove testimoniali assunte.

Dall'atto di appello emerge, inoltre, la pedissequa riproposizione degli argomenti già svolti in sede arbitrale da **Pt_2** senza alcuna specifica censura agli elementi documentali e alle risultanze istruttorie dal Collegio valorizzati a sostegno delle proprie conclusioni.

Ritiene questa Corte che ben ha motivato il Collegio laddove, a fronte di una rilevata diffusa carenza di assolvimento del proprio onere probatorio da parte di **Pt_2** ha valorizzato, a sostegno di una ricostruzione affatto difforme dalle prospettazioni attoree, le visure camerali, gli statuti societari da cui sono stati ricavati due diversi oggetti sociali, le fatture emesse da **CP_2** nel periodo 2013-2018 che confermano lo svolgimento in concreto di attività differenti, i bilanci di **CP_2** la testimonianza di **Testimone_1**, peraltro all'epoca ancora legata da rapporto di dipendenza lavorativa con **Pt_2** e per questo ritenuta attendibile, le buste paga del lavoratore **Parte_4** e i dati di fatturato di **Pt_2** e in generale tutta la documentazione prodotta in atti dalle parti.

Dunque, oltre a un *iter* logico lineare e consequenziale sviluppato dal Collegio arbitrale, peraltro chiaramente suddiviso per tematiche diverse a seconda delle diverse condotte illecite addebitate al DAVOLI, si riscontra nel corpo motivazionale del lodo l'utilizzo e la disamina di tutti gli elementi probatori, precostituiti e costituendi, presenti in causa.

5.

Con il **secondo motivo** rubricato "*violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia*" parte appellante deduce la nullità del lodo per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia ex art. 829 co. 3 c.p.c.

Lamenta, in particolare, la violazione degli artt. 115 e 201 c.p.c. laddove il Collegio arbitrale aveva ritenuto corretta e veridica la perizia di parte a firma del Dr. **Per_2** prodotta dal **CP_1** n quanto non specificatamente contestata dalla difesa di **Pt_2** con ciò facendo erronea applicazione del principio di non contestazione che opera solo rispetto ai fatti e non rispetto alle allegazioni difensive, per di più di contenuto valutativo qual è la perizia di parte.

Il motivo è infondato.

Occorre pregiudizialmente valutare l'ammissibilità del presente motivo di impugnazione in quanto l'art. 829 co. 3 c.p.c. prevede che "*l'impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è ammessa se espressamente disposta dalle parti o dalla legge*".

Ritiene questa Corte che, pur in difetto del primo requisito, non essendo riscontrabile nei documenti di causa alcuna espressa previsione in tal senso proveniente dalle parti, l'art. 23 dello Statuto di **Pt_2** rubricato "clausola arbitrale" prevede che "*gli arbitri decideranno in via rituale secondo diritto nel rispetto delle norme inderogabili del Codice di procedura civile relative all'arbitrato rituale*", con ciò rimandando alla "legge" di cui all'art. 829 co. 3 c.p.c..

Giova altresì rammentare che "*la denuncia di nullità del lodo arbitrale, ai sensi dell'art. 829, comma 3, c.p.c., per inosservanza delle regole di diritto in iudicando è ammissibile solo se circoscritta entro i medesimi confini della violazione di legge opponibile con il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 3, c.p.c.*" (cfr. Cass. sent. 21802/2006).

Ritenuto per queste ragioni ammissibile, il presente motivo risulta, nondimeno, infondato in quanto "*non basta l'esistenza di una violazione di legge per giustificare il ricorso per Cassazione: occorre a tal fine che tra la denunciata violazione di legge e la decisione impugnata esista un rapporto di*

causalità. Se, pertanto, nonostante l'esistenza di una violazione di legge la sentenza denunciata si regga ugualmente su altre premesse incensurabili e indipendenti dal motivo riconosciuto illegittimo, il ricorso va rigettato" (cfr. Cass. sent. 1639/1954).

Orbene, appare sin da subito evidente da una lettura dei motivi articolati dal Collegio arbitrale nel punto 17.3 del lodo che il riferimento al principio di non contestazione era del tutto residuale e marginale, tanto da essere anche visivamente relegato al "penultimo capoverso" del punto di motivazione, come dedotto dalla stessa **Pt_2** nel proprio atto d'appello.

Diffusamente si è speso il Collegio per valorizzare le risultanze derivanti dall'analisi della visura camerale di **CP_2** delle fatture da questa emesse tra il 2013 e il 2018, dei bilanci di **CP_2** e delle dichiarazioni rese in sede di istruttoria orale dai testimoni.

Nel caso di specie, dunque, l'*error in iudicando* in cui è incorso il Collegio arbitrale non ha avuto ricadute negative sul *decisum*, mancando un rapporto di causalità diretta e sufficiente tra la falsa applicazione del principio di non contestazione e la decisione presa, che trova fondamento in plurimi e diversi elementi probatori, adeguatamente articolati dal Collegio.

6.

Con il **terzo motivo** rubricato "*pronuncia sul merito*" parte appellante domanda la pronuncia sul merito della controversia ai sensi dell'art. 830 co. 2 c.p.c. all'esito dell'annullamento domandato in sede rescindente.

Il motivo è interamente assorbito.

7.

Le spese del grado di appello seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, secondo i criteri e parametri di cui a D.M. 10.3.2014 n. 55 e successive modifiche, avuto riguardo alla tabella dei giudizi innanzi alla Corte di appello (n. 12) tenuto conto dei valori medi dei compensi previsti per lo scaglione di valore della controversia (da € 52.001 a € 260.000) con riduzione del compenso per la fase di trattazione/istruttoria, oltre 15% per spese generali ex art. 2 D.M. cit.

Il rigetto dell'appello comporta l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 (T.U. spese di giustizia) sull'obbligo di versamento del doppio contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da **Parte_2** e confronti di **CP_1** con atto di appello notificato in data 24.5.2022, così provvede:

RIGETTA l'appello e per l'effetto

CONFERMA integralmente il lodo arbitrale del 25.5.2021

CONDANNA **Parte_2** n persona del l.r.p.t. al rimborso in favore di **CP_1** delle spese del grado di appello, che liquida in € 12.154,00 per compenso di avvocato, oltre 15% per spese generali ed oltre accessori di legge.

DICHIARA la ricorrenza delle condizioni per l'applicazione dell'art. 13, co. 1 quater DPR 115/2002.

Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di Bologna in data 14.5.2026.

Il Consigliere est.

Dr.ssa Silvia Romagnoli

Il Presidente
Dr. Giovanni Salina